



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 7

in data: 16.02.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ED OMOGENEO AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA L.R. N. 21/2012.

L'anno **duemilatredici** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **9 .30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - ARLENGHI GRAZIANO	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - GAZZOLA CORINNE	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - FRANCHINI dott. ENRICO	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - BERGONZI MARIA TERESA	Assente
5 - CIVARDI MARINELLA	Presente	12 - FERRI GUIDO	Assente
6 - BRAGA ALESSANDRO	Assente	13 - SILVA SABRINA	Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Oggetto: Proposta di delimitazione dell'ambito territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 21/2012

Illustra il Sindaco.

Consigliere Franchini: "Non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto il Sindaco la proposta di ambito comprendente i Comuni della Val Tidone ci va bene al novanta per cento. Mentre la decisione di Sarmato può essere giustificata comprendiamo meno la scelta di Caminata di andare in Lombardia. Nutriamo molte perplessità in merito all'inserimento del Comune di Gazzola che fa parte della Val Luretta. Esprimiamo parere favorevole sulla delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la seguente normativa in materia Riorganizzazione delle funzioni amministrative secondi i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza:

- art. 118 della Costituzione stabilisce che: "*Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

VISTO in particolare l'art. 14 c. 27 del citato D.L. 78/2010 e s.m.i., come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, il quale individua le funzioni fondamentali dei Comuni che debbono essere svolte in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, funzioni che risultano essere le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- (lettera così modificata dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)
- l-bis) i servizi in materia statistica"

RICHIAMATO altresì il c. 30 art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e s.m.e.i. che testualmente recita: *“La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata”.*

VISTA la L.R. n. 21 del 21.12.2012, in vigore dal 22.12.2012, ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” che:

- all'art. 3 c. 2 statuisce che: *“Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni”.*

- all'art. 3 c. 3, stabilisce che il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale si ispira, tra l'altro, ai seguenti criteri:
 - a. *la Regione individua la dimensione territoriale ed omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendo l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;*
 - b. *i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni;*

- c. *la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;*
 - d. *fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;*
 - e. *la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;*
 - f. *omissis*
 - g. *omissis*
- all'Art. 6 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali" ai commi 2, 3 e 4 stabilisce che:
 - c. 2 "*Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;*
 - b) *rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;*
 - c) *rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;*
 - d) *appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;*
 - e) *coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;*
 - f) *previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;*
 - g) *contiguità territoriale";*
 - c. 3: "*Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale".*
 - c. 4 "*Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta".*

- all'Art. 6 c. 6 chiarisce che: *“Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9”;*

RILEVATO altresì che, ai sensi di quanto statuito dalla L.R. n. 21/2012 al c. 1 dell'art. 7, *“L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale”* in applicazione dell'art. 117 c. 3 e 4 della Costituzione Italiana ed **EVIDENZIATO**, secondo quanto statuito dal c. 3 dello stesso art. 7, che:

“I Comuni appartenenti all'ambito (sia sopra che sottosoglia demografica) sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonché i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime”.

RICHIAMATE le finalità perseguite dalla L.R. n. 21 del 2012 indicate all'art. 2 della legge medesima e rilevato altresì che nella Relazione illustrativa al progetto di legge regionale, progetto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1787 del 28 novembre 2012, sono dettagliatamente indicate le finalità che hanno indotto il legislatore regionale ad attivare un complesso processo di riordino istituzionale al fine di addivenire ad una più appropriata allocazione delle funzioni amministrative in atto esercitate dal sistema regionale e locale con l'obiettivo di riservare alla Regione le sole funzioni di carattere unitario, in un'ottica di contenimento dei costi degli apparati e di innalzamento della qualità dell'azione pubblica;

CHE nell'originaria formulazione del provvedimento regionale, antecedente di qualche giorno al Progetto di Legge Regionale di cui alla DGR n. 1787 del 28 novembre 2012, per quanto concerne il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, era contenuta una proposta elaborata dalla Regione e modificabile da parte degli enti interessati, mentre solo successivamente si è stabilito di lasciare agli Enti stessi la facoltà di formulare la propria proposta di ambito, sulla base di criteri predeterminati ed entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge;

EVIDENZIATO che, alla luce della normativa sopra richiamata, i Comuni della Val Tidone hanno convenuto di individuare un ambito territoriale ottimale ed omogeneo per lo svolgimento in forma associata, delle funzioni fondamentali e delle ulteriori funzioni che

saranno conferite dalle Leggi Regionali ai Comuni in applicazione dell'art. 117 commi 3 e 4 della Costituzione Italiana costituito come segue: Castel San Giovanni, Borgonovo V.T., Ziano P.no, Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara;

RILEVATO altresì che nell'originaria formulazione del progetto di legge, elaborata in raccordo con il Consiglio delle Autonomie nella seduta del 23 novembre 2012, l'ambito territoriale ottimale relativo alla Val Tidone comprendeva tutti i comuni che insistono sulla via Emilia ed i comuni appartenenti all' Alta Val Tidone quali nello specifico Castel San Giovanni, Sarmato, Borgonovo V.T., Ziano P.no, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara e Caminata e pertanto, per un totale di complessivi 8 comuni con una popolazione residente al 31.12.2010 pari a complessivi n. 32.881 ed un'estensione territoriale pari a 293,53 Kmq;

CHE l'ambito come sopra individuato, originariamente proposto dalla Regione e concertato in apposito incontro con il CAL, rappresentava senz'altro l'area territoriale adeguata ed ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla Legge Regionale n. 21 del 2012 e da successivi provvedimenti ad essa collegati che, in conformità all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito interprovinciale;

CONSIDERATO che benché sia il comune di Sarmato che il comune di Caminata, abbiano espressamente manifestato, per le ragioni di seguito enunciate, la volontà di non aderire al costituendo ambito, si ritiene, pur rispettando le decisioni assunte dalle Amministrazioni sopra citate, che la dimensione territoriale ottimale relativa alla Val Tidone debba includere i suddetti Enti;

PRECISATO CHE:

- il Comune di Sarmato ha dichiarato di voler aderire ad altro ambito provinciale
- il Comune di Caminata, ha attivato l'iter procedimentale per esperire il referendum previsto dall' art. 132 della Cost. al fine di passare in Regione Lombardia;

EVIDENZIATO che:

- a conclusione dei confronti intercorsi con i Sindaci dei Comuni del proponendo ambito il Comune di Gazzola ha manifestato interesse ad aderire all'istituendo ambito ottimale;
- la suddetta proposta, benché giunta tardivamente e pur non rispettando il criterio della contiguità territoriale potrebbe, in sede di formazione del piano di riordino territoriale, essere valutata positivamente dalla Giunta Regionale;
- la Giunta Regionale qualora dovesse accogliere la sopra menzionata istanza del Comune di Gazzola di aderire all'istituendo ambito ottimale, la suddetta eventuale decisione non incontrerebbe in linea di principio impedimenti da parte dei Comuni dell'istituendo ambito;

CHE la proposta di delimitazione dell'ambito rispetta, nella sostanza, tutte le condizioni di cui all'art. 6 c. 2 della L.R. e risulta conforme alle finalità perseguite dal legislatore regionale;

EVIDENZIATO in particolare:

- l'ambito così proposto comprende 6 Comuni con una popolazione residente al 31.10.2010 pari a n. 29.730 complessivi e per un'estensione territoriale pari a Km² 263,40; .
- I Comuni che si propone di inserire nell'istituendo ambito, oltre che appartenere allo stesso Distretto Socio-Sanitario e pertanto già abituati a gestire in forma associata medesime esigenze progettuali, presentano omogenee caratteristiche territoriali, politico-amministrative e di affinità di bisogni della popolazione insediata (si citi solo ad esempio il Presidio Ospedaliero di Castel San Giovanni);

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. (allegati al solo originale):

- del Responsabile dell'area amministrativa per quanto attiene la regolarità tecnica;
- l'atto per la sua natura non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto trattandosi di proposta delle funzioni in forma associata, non comporta allo stato, riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

CONSIGLIERI assegnati n. 13 . Presenti n. 10 , Assenti n. 3,

CON VOTI Astenuti 0

Favorevoli n. 10

Contrari 0

DELIBERA

1. Di proporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 6 c. 4 della L.R. n. 21/2012, alla Regione Emilia Romagna il seguente ambito territoriale ottimale ed omogeneo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni di: Castel San Giovanni, Borgonovo V.T., Ziano P.no, Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara;
2. Di statuire che l'ambito territoriale così proposto rispetta, nella sostanza, tutte le condizioni di cui all'art. 6 c. 2 della L.R. n. 21/2012, nessuna esclusa ed eccettuata;
3. Di prendere atto della richiesta formulata dal Comune di Gazzola, così come descritta in premessa, rimandando alla Regione, in sede di delimitazione degli ambiti, la scelta dell'inserimento nell'istituendo ambito così come individuato al punto 1;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale per gli adempimenti conseguenti.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

CON VOTI Astenuti 0

Favorevoli n. 10

Contrari 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 9,50 il Consiglio Comunale termina.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 7 del 16/02/2013

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ED OMOGENEO AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA L.R. N. 21/2012.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti procedurali dettati dalla L.R. n. 21/2012, trattandosi il provvedimento di atto di "alta amministrazione".

Ziano Piacentino, lì 12/02/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giovanni De Feo)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli	F.to dott. Giovanni De Feo

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
